

LA SETTIMANA IN BREVE

02

Notizie

FISCALE

02

IMPOSTE DIRETTE - Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito

03

IMPOSTE DIRETTE - IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite

04

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA

AGEVOLAZIONI

05

AGEVOLAZIONI FISCALI

LAVORO

07

PREVIDENZA - Agevolazioni

09

Leggi In evidenza

10

Scadenze

Notizie

Fiscale

IMPOSTE DIRETTE

Redditi di lavoro dipendente - Determinazione del reddito - Lavoro dipendente prestato all'estero - Retribuzioni convenzionali per il 2022 (DM 23.12.2021)

Con la pubblicazione del DM [23.12.2021](#) sulla G.U. 18.1.2022 n. 13, sono state definite le retribuzioni convenzionali per i lavoratori italiani all'estero per l'anno 2022 (ai sensi dell'[art. 4](#) del DL 317/87).

Tali retribuzioni hanno rilevanza sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi.

Rilevanza ai fini fiscali

Le retribuzioni convenzionali rilevano ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'[art. 51](#) co. 8-*bis* del TUIR, in caso di lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che, nell'arco di 12 mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, in sostituzione delle retribuzioni effettivamente erogate (i giorni di permanenza all'estero possono essere anche non continuativi, secondo quanto precisato con la C.M. 16.11.2000 n. [207/E](#)).

Sempre con la C.M. 16.11.2000 n. [207/E](#) (§ 1.5.7) è stato chiarito che il regime di cui all'[art. 51](#) co. 8-*bis* del TUIR:

- riguarda quei lavoratori che, in base all'[art. 2](#) del TUIR, continuano ad essere qualificati come fiscalmente residenti in Italia, pur svolgendo l'attività lavorativa all'estero;
- si applica a condizione che venga stipulato uno specifico contratto che preveda l'esecuzione della prestazione in via esclusiva all'estero e che il dipendente venga collocato in uno speciale "ruolo estero".

Inoltre, le retribuzioni convenzionali:

- sono applicabili anche nel caso di un soggetto residente in Italia che lavori come dipendente all'estero presso un datore di lavoro estero (circ. Agenzia delle Entrate [11/2014](#) § 1.5);
- non si applicano, invece, ai dipendenti in trasferta, oppure qualora il dipendente presti la propria attività lavorativa in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo per evitare le doppie imposizioni che preveda la tassazione del reddito di lavoro esclusivamente nel Paese estero.

Operativamente, il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente.

Rilevanza ai fini contributivi

Le retribuzioni convenzionali rilevano anche ai fini del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie nei confronti dei lavoratori italiani che prestano l'attività:

- all'estero in Paesi extracomunitari con cui non sono in vigore accordi di sicurezza sociale;
- in Stati con accordi di sicurezza sociale, in relazione alle assicurazioni non contemplate negli accordi esistenti.

Sono esclusi dall'applicazione delle retribuzioni convenzionali ai fini contributivi i lavoratori che prestano la loro attività in Paesi dell'Unione europea.

Retribuzioni convenzionali

Le retribuzioni convenzionali sono suddivise per settori omogenei, individuati secondo i parametri della contrattazione collettiva italiana, a seconda:

- del settore (industria, industria edile, autotrasporto, ecc.);
- della qualifica (operai, impiegati, quadri, dirigenti);
- delle fasce retributive (secondo livello, terzo livello, ecc.).

Specifiche retribuzioni convenzionali sono poi fissate per il settore giornalistico.

In caso di assunzione, risoluzione del rapporto di lavoro, trasferimento da o per l'estero, nel corso del mese,

le retribuzioni convenzionali sono divisibili in ragione di 26 giornate.

Infine, sulle retribuzioni convenzionali deve essere liquidato il trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

DM 23.12.2021 Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

Il Quotidiano del Commercialista del 19.1.2022 - "In Gazzetta Ufficiale le retribuzioni convenzionali 2022" - Redazione

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Lavoro all'estero" - Odetto G.

Guide Eutekne - Previdenza - "Retribuzione convenzionale" - Costa A.

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite - Perdite su crediti verso debitori non sottoposti a procedure concorsuali - Deducibilità - Condizioni (Cass. 17.1.2022 n. 1147)

Con la sentenza 17.1.2022 n. [1147](#), la Corte di Cassazione si sofferma sulle condizioni che legittimano la deducibilità delle perdite su crediti vantati verso debitori diversi da quelli assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati.

In tale ambito confluiscono, in particolare (circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2013 n. [26](#), § 2):

- sia le perdite per inesigibilità determinate internamente, tramite un processo di stima: in questo caso, il credito permane nella sfera giuridica e patrimoniale del creditore e rimane iscritto, pur se decurtato (o, al limite, azzerato), nell'attivo del relativo Stato patrimoniale o, comunque, nei libri o registri relativi all'impresa;
- sia le perdite che emergono nel contesto di un atto realizzativo: in tale ipotesi, la titolarità giuridica del credito è trasferita o estinta e, di norma, il credito è cancellato sia dal bilancio, sia dai libri e registri dell'impresa.

Per quanto la vicenda oggetto di giudizio risalga al 2004 e, dunque, a un periodo d'imposta anteriore alle nuove ipotesi di deducibilità "automatica" introdotte prima dal DL [83/2012](#) e poi dal DLgs. [147/2015](#), la sentenza resta comunque attuale per tutti gli altri casi.

Debitori non soggetti a procedure concorsuali

Ai sensi dell'[art. 101](#) co. 5 del TUIR, in caso di debitori non assoggettati a procedure concorsuali, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi.

In pratica, la norma in esame si rende applicabile solo in presenza di una perdita su crediti considerata "definitiva" (circ. Agenzia delle Entrate 10.5.2002 n. [39](#)). A tal fine, la "definitività" di una perdita è rinvenibile allorché si possa escludere l'eventualità che in futuro il creditore riesca a realizzare, in tutto o in parte, la partita creditoria. Diversamente, nel caso in cui sia possibile ritenere che l'inesigibilità del credito rappresenti una condizione solo temporanea, non sussistono i requisiti di "definitività" della perdita e la stessa rientra nella categoria delle perdite "potenziali" (circ. Agenzia delle Entrate 1.8.2013 n. [26](#), § 3).

Gli elementi certi e precisi, atti a fondare il diritto alla deducibilità della perdita in ipotesi diverse dalle procedure concorsuali, sussistono "in ogni caso" quando, in alternativa ([art. 101](#) co. 5 del TUIR):

- il credito è di modesta entità (cioè, di importo non superiore a 5.000,00 euro, per le imprese con un volume d'affari o ricavi non inferiori a 100.000.000,00 di euro, o a 2.500,00 euro, per le altre imprese) ed è decorso un periodo di 6 mesi dalla scadenza del pagamento;
- il diritto alla riscossione del credito è prescritto;
- i crediti sono cancellati dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Al di fuori di queste ipotesi, la deducibilità della perdita va dimostrata secondo le regole generali.

Individuazione degli elementi certi e precisi

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione afferma che una perdita su crediti è rinvenibile quando il debitore non paga volontariamente e il credito non risulta attuabile coattivamente attraverso gli strumenti che l'ordinamento mette a tal fine a disposizione.

Tuttavia, secondo i giudici di legittimità, ai fini della deducibilità non è necessario che il creditore provi di:

- essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore e,

quindi, il suo assoggettamento a una procedura concorsuale;

- aver infruttuosamente esperito azioni esecutive.

Infatti, la perdita può risultare anche da altri elementi certi e precisi.

Nel caso di specie, invece, i giudici di secondo grado, escludendo la deducibilità della perdita esclusivamente in ragione del mancato esercizio dell'azione esecutiva, non hanno fatto corretta applicazione di questo principio.

Con riferimento alle perdite determinate tramite un processo valutativo interno (come nella fattispecie oggetto di giudizio), la circ. Agenzia delle Entrate n. [26/2013](#) (§ 3) ha precisato che la "definitività" della perdita può essere verificata solo in presenza di uno stato oggettivo di insolvenza non temporanea del debitore, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria e incapacienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria.

In proposito, possono rientrare tra gli elementi probatori:

- un decreto accertante lo stato di fuga, di latitanza o di irreperibilità del debitore;

- la denuncia di furto d'identità da parte del debitore ex [art. 494](#) c.p.;

- la persistente assenza del debitore ai sensi dell'[art. 49](#) c.c.;

- i documenti attestanti l'esito negativo di azioni esecutive attivate dal creditore (ad esempio, il verbale di pignoramento negativo), sempre che l'infruttuosità delle stesse risulti anche sulla base di una valutazione complessiva della situazione economica e patrimoniale del debitore, assoluta e definitiva (secondo la ris. Agenzia delle Entrate 23.1.2009 n. [16](#), la temporanea illiquidità del debitore non è condizione sufficiente per riconoscere la deducibilità della perdita, anche se poi seguita da pignoramento infruttuoso);

- la dimostrazione, sulla base di idonea documentazione e a corredo di ripetuti tentativi di recupero senza esito, che il debitore si trova nell'impossibilità di adempiere per un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapacienza patrimoniale e che, pertanto, è sconsigliata l'instaurazione di procedure esecutive.

Relativamente all'ultimo punto, possono rilevare:

- le lettere di legali incaricati della riscossione del credito (Cass. 16.3.2001 n. [3862](#));

- le relazioni negative rilasciate dalle agenzie di recupero crediti di cui all'[art. 115](#) del TULPS in ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero, sempre che nelle stesse sia obiettivamente identificabile il credito oggetto dell'azione di recupero, l'attività svolta per recuperare tale credito e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e incapacienza patrimoniale del debitore.

Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2022 - "Perdita su crediti deducibile anche senza azioni esecutive infruttuose" - Fornero

Cass. 17.1.2022 n. 1147

Guide Eutekne - Imposte Dirette - "Perdite su crediti" - Fornero L. - Latorraca S.

Scheda n. 302.11 in Agg. 8-9/2015 - "Perdite su crediti - Novità del decreto internazionalizzazione" - Fornero

IMPOSTE INDIRETTE

IVA - Disposizioni generali - Aliquote IVA - Cessione di scatole contenenti ingredienti per la preparazione di pasti - Aliquota IVA applicabile - Spese di trasporto - Accessorietà - Esclusione (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2022 n. 35)

Nella risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.1.2022 n. [35](#), sono stati forniti i seguenti chiarimenti in merito all'individuazione della base imponibile e dell'aliquota IVA da applicare alla cessione, per un corrispettivo unico, di scatole che contengono gli ingredienti per la preparazione di pasti.

Fattispecie oggetto di interpello

Il caso esaminato riguarda una società la quale commercializza delle scatole contenenti *kit* di ingredienti per la preparazione di pasti, che i clienti devono cucinare o ultimare seguendo le indicazioni fornite nella ricetta inclusa nel *kit*.

Nella descrizione della fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, si precisa, fra l'altro, quanto segue:

- i clienti sottoscrivono con la società un servizio in abbonamento, che permette loro di prenotare i pasti preferiti e di riceverli nei giorni e agli orari selezionati;

- la scatola è venduta a un prezzo definitivo unico forfetario, ossia non suddiviso per ingrediente, IVA inclusa;
- nella scatola non è possibile rinvenire un ingrediente prevalente.

Qualifica ai fini IVA dell'operazione

Secondo l'Agenzia delle Entrate, l'operazione in esame non può essere qualificata come "somministrazione di alimenti e bevande" (prestazione di servizi), ma costituisce una cessione di beni. Infatti, tenuto conto della definizione di "servizi di ristorazione e di catering" di cui all'[art. 6](#) del regolamento UE 15.3.2011 n. 282 e della giurisprudenza UE (Corte di Giustizia 2.5.96 causa [C-231/94](#)), in assenza di servizi di supporto, la fornitura di alimenti e bevande non possiede le caratteristiche necessarie per rientrare nella nozione di servizio di ristorazione e di catering.

Aliquota IVA

In merito all'aliquota IVA da applicare alla cessione delle confezioni, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la precedente prassi amministrativa secondo cui "in presenza di più operazioni, per le quali sia pattuito un corrispettivo unico, deve aversi riguardo all'aliquota IVA più alta tra quelle previste per i beni/servizi ceduti/resi, a prescindere dall'eventuale prevalenza dei beni/servizi ad aliquota inferiore" (cfr. R.M. 26.8.99 n. [142/E](#) e ris. Agenzia delle Entrate 5.8.2004 n. [111](#)). Di conseguenza, l'operazione deve essere assoggettata ad IVA con l'aliquota del 10%, vale a dire con quella più elevata tra le aliquote astrattamente applicabili agli ingredienti che compongono la confezione, assumendo che gli stessi siano tutti riconducibili ai prodotti indicati nella Tabella A, Parte II, II-bis e III, allegata al DPR 633/72.

Come osservato in dottrina, occorre considerare che, secondo la ris. Agenzia delle Entrate 21.5.2019 n. [51](#), l'aliquota IVA più elevata si applica alle confezioni miste, se non è possibile riscontrare un bene che conferisca il "carattere essenziale". Peraltro, nel caso di specie, l'applicazione dell'aliquota IVA più alta è condivisibile, perché non può essere individuato il carattere essenziale del kit di ingredienti (cfr. Abagnale A., Santacroce B. "Sconta l'iva più alta il kit alimentare che contiene ingredienti diversi", *Il Sole - 24 Ore*, 21.1.2022, p. 32).

Spese di trasporto

Il servizio di trasporto non è stato qualificato come accessorio ([art. 12](#) del DPR 633/72) all'operazione principale rappresentata dalla cessione della scatola contenente il kit di ingredienti. Pertanto, si tratta di due operazioni distinte da trattare fiscalmente in modo autonomo.

A tale proposito, l'Agenzia delle Entrate ha richiamato la prassi amministrativa consolidata (es. ris. Agenzia delle Entrate 1.8.2008 n. [337](#)) secondo cui una cessione di beni o una prestazione di servizi è accessoria a un'operazione principale quando integra, completa e rende possibile quest'ultima. Dunque, non è sufficiente una generica utilità della prestazione accessoria all'operazione principale, ma occorre che la prestazione accessoria formi un tutt'uno con l'operazione principale (in senso conforme, Corte di Giustizia 18.1.2018 causa [C-463/16](#)).

Non sono stati forniti ulteriori dettagli in merito al raggiungimento della predetta conclusione che, di per sé, non appare del tutto condivisibile.

art. 12 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 16 DPR 26.10.1972 n. 633

art. 2 DPR 26.10.1972 n. 633

Risposta interpello Agenzia Entrate 20.1.2022 n. 35

Il Quotidiano del Commercialista del 21.1.2022 - "I kit di ingredienti per pasti scontano l'aliquota IVA del 10%" - Gazzera

Il Sole - 24 Ore del 21.1.2022, p. 32 - "Sconta l'iva più alta il kit alimentare che contiene ingredienti diversi" - Abagnale - Santacroce

Il Quotidiano del Commercialista del 24.5.2019 - "Criterio della prevalenza per confezioni di beni con diverse aliquote IVA" - Greco

Il Quotidiano del Commercialista del 25.5.2017 - "Aliquota IVA ordinaria per le cessioni con corrispettivo unico e indistinto" - Greco

Guide Eutekne - IVA e imposte indirette - "Aliquote IVA" - Greco E. Guide

Eutekne - IVA e imposte indirette - "Accessorietà" - Gazzera M.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Credito d'imposta per le spese di costituzione o trasformazione in società benefit - Novità del DL 34/2020 convertito (DL "Rilancio") - Disposizioni attuative (DM 12.11.2021)

Il DM [12.11.2021](#), pubblicato sulla G.U. 14.1.2022 n. 10, ha definito le "Disposizioni attuative degli interventi per la promozione del sistema delle società benefit", nell'ambito del quale sono state definite anche le modalità operative del credito d'imposta per le spese di costituzione o trasformazione delle società *benefit*, disciplinato dall'[art. 38-ter](#) del DL 34/2020.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell'istanza:

- sono costituite, regolarmente iscritte e "attive" al registro delle imprese;
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un'attività economica in Italia;
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.

Sono escluse:

- le imprese in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- i soggetti nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'[art. 9](#) co. 2 lett. d) del DLgs. 231/2001.

Spese agevolabili

Sono oggetto dell'agevolazione le spese sostenute dall'impresa, dal 19.7.2020 al 31.12.2021, per la costituzione o per la trasformazione in società *benefit*.

In particolare, rientrano tra le spese ammissibili:

- le spese notarili e di iscrizione nel registro delle imprese;
- le spese inerenti all'assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società *benefit*.

Non sono invece ammesse le spese relative a imposte e tasse.

L'IVA è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Determinazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta è pari al 50% delle spese ammissibili ed è riconosciuto:

- nel limite massimo di 10.000,00 euro per ciascun beneficiario;
- nei limiti delle risorse disponibili, pari a 7 milioni di euro;
- nel rispetto dei limiti e delle condizioni del regime "de minimis".

Procedura di accesso all'agevolazione

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti previsti devono presentare un'apposita istanza, esclusivamente in via telematica, attraverso l'apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it).

I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese.

Nel caso in cui l'importo complessivo delle agevolazioni concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo dell'agevolazione richiesto da ciascuna impresa.

Modalità di fruizione dell'agevolazione

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell'[art. 17](#) del DLgs. 241/97, da presentare tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal

Ministero.

Cumulabilità con altre agevolazioni

L'agevolazione ([art. 11](#) del DM 12.11.2021):

- può essere cumulata con altri aiuti "de minimis", nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa europea;
- è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

art. 38 DL 19.5.2020 n. 34

DM 12.11.2021 Ministero dello Sviluppo economico

Il Quotidiano del Commercialista del 18.1.2022 - "Tax credit società benefit nel limite di 10.000 euro a beneficiario" - Alberti

Italia Oggi del 18.1.2022, p. 23 - "Aiuto fiscale alle società benefit" - Poggiani Guide

Eutekne - Imposte Dirette - "Società benefit" - Alberti P.

Il Quotidiano del Commercialista del 14.8.2020 - "Spese di costituzione o trasformazione in società benefit con credito d'imposta" - De Angelis

Lavoro

PREVIDENZA

Agevolazioni - Esonero contributivo - Novità della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021) - Istruzioni INPS (messaggio INPS 14.1.2022 n. 197)

Con il messaggio 14.1.2022 n. [197](#), l'INPS è intervenuto in merito all'esonero contributivo previsto dall'[art. 1](#) co. 306 della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), fruibile - in via alternativa - dai datori di lavoro non agricoli del settore privato che decidono di non ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale con causale emergenziale COVID-19 previsti dalla medesima legge di bilancio.

Con l'occasione, l'Istituto previdenziale ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto all'ambito di applicazione della misura già illustrato in precedenza con la circ. n. 30/2021, nonché le indicazioni operative per la richiesta dell'esonero e per la corretta esposizione del beneficio nelle denunce contributive.

Disciplina normativa

L'[art. 1](#) della L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), nel disporre ai co. 299 e ss. ulteriori trattamenti di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga con causale emergenziale COVID-19, prevede altresì, al successivo co. 306, in favore dei datori di lavoro non agricoli del settore privato che non richiedono tali trattamenti, il riconoscimento dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico di cui all'[art. 3](#) del DL 104/2020:

- per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane;
- fruibili entro il 31.3.2021;
- nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruiti nei mesi di maggio e giugno 2020.

Criticità evidenziate dall'INPS

Uno degli aspetti di maggior rilievo evidenziati nel messaggio [197/2022](#) concerne la considerazione che l'efficacia delle disposizioni riguardanti l'esonero è stata subordinata, ai sensi dell'art. 108 par. 3 del TFUE, all'autorizzazione della Commissione europea, rilasciata con la Decisione C(2021) 9334 *final* in data 8.12.2021.

Sul punto, l'Istituto previdenziale osserva che, a tale data, numerosi datori di lavoro avevano già integralmente fruito dell'esonero di cui all'[art. 12](#) co. 14 del DL 137/2020, precludendosi, in tal modo, l'accesso alle misure di integrazione salariale COVID-19 disciplinate dalla L. [178/2020](#) e, pertanto, il possibile accesso - in via alternativa ai predetti trattamenti di CIG - all'esonero in questione.

Ora, con il messaggio in parola, l'INPS chiarisce che i predetti datori di lavoro possono ugualmente accedere all'esonero introdotto dal citato [art. 1](#) co. da 306 a 308 della L. 178/2020, previa rinuncia a una quota di esonero previsto dal DL [137/2020](#), con conseguente restituzione della medesima.

Domanda di accesso all'esonero

Per beneficiare dell'esonero in argomento, i datori di lavoro interessati dovranno inoltrare all'INPS, tramite la funzionalità "Contatti" del "Cassetto previdenziale" alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi", selezionando "Az. beneficiaria sgravio art. 1 co. 306 L.178/2020", un'istanza al fine di:

- richiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione "2Q", che assume il più ampio significato di "Azienda beneficiaria dello sgravio [art. 3](#) DL 104/2020, dello sgravio [art. 12](#) DL 137/2020 e dello sgravio [Art. 1](#), c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020";
- dichiarare di avere usufruito, con riferimento al periodo di maggio e giugno 2020, delle specifiche tutele di integrazione salariale con causale COVID-19;
- indicare l'importo dell'esonero di cui intendono avvalersi.

Sul punto, l'INPS ricorda che, ai fini del legittimo riconoscimento dell'esonero, i datori di lavoro in questione non devono avere richiesto, per la medesima unità produttiva, i trattamenti di cassa integrazione o di assegno ordinario con causale emergenziale COVID-19 di cui all'[art. 1](#) co. 300 della L. 178/2020.

Inoltre, la richiesta di attribuzione del predetto codice di autorizzazione "2Q" deve essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero medesimo.

Gestione UniEmens

Con riferimento alla gestione dell'agevolazione in argomento nell'ambito del flusso UniEmens, nel messaggio in esame si rende noto che, per esporre le quote di sgravio spettanti con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, i datori di lavoro interessati dovranno:

- valorizzare il nuovo codice causale "L906" ("Conguagli Sgravio [Art. 1](#), c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020") all'interno di "DenunciaAziendale", "AltrePartiteACredito", nell'elemento "CausaleACredito";
- indicare il relativo importo nell'elemento "ImportoACredito".

Invece, per procedere alla restituzione della quota di esonero di cui all'[art. 12](#) co. 14 del DL 137/2020, i datori di lavoro interessati che non hanno già provveduto all'invio di flussi regolarizzativi, dovranno:

- valorizzare, all'interno di "DenunciaIndividuale" e "AltreADebito", nell'elemento "CausaleADebito" il nuovo codice causale "M904", che assume il significato di "Restituzione quota Sgravio [Articolo 12](#) del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137";
- indicare il relativo importo nell'elemento "ImportoADebito".

Sul punto, l'INPS ricorda che il predetto codice di restituzione può essere esposto unicamente dai datori di lavoro con codice di autorizzazione "2Q" ed esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio a marzo 2022.

Infine, i datori di lavoro che hanno sospeso o cessato l'attività, potranno recuperare lo sgravio spettante avvalendosi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/Vig), chiedendo l'attribuzione del codice "2Q" in relazione ai mesi oggetto di regolarizzazione.

art. 1 co. 306 L. 30.12.2020 n. 178

art. 12 co. 14 DL 28.10.2020 n. 137

Circolare INPS 19.2.2021 n. 30

Messaggio INPS 14.1.2022 n. 197

Il Quotidiano del Commercialista del 15.1.2022 - "Esonero contributivo alternativo alla CIG in UniEmens fino a marzo" - Mamone

Il Sole - 24 Ore del 15.1.2022, p. 26 - "Possibile il passaggio dallo sgravio contributivo del 2020 a quello del 2021" - Cannioto A., Maccarone G.

Leggi in evidenza

FISCALE

DM MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 19.12.2021

FISCALE

IMPOSTE INDIRETTE - IVA - REGIMI SPECIALI - Regime dei produttori agricoli - Cessioni di alcuni prodotti legnosi - Innalzamento delle percentuali di compensazione - Proroga al 2021

In attuazione dell'art. 1 co. 662 della L. 30.12.2018 n. 145 (legge di bilancio 2019), con il presente DM vengono prorogate le percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di alcuni prodotti legnosi da parte dei soggetti che operano nel regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72.

La misura ha lo scopo di sostenere i produttori agricoli che applicano il regime speciale di cui all'art. 34 del DPR 633/72, aumentando l'entità della detrazione IVA forfetaria prevista per alcuni tipi di cessioni dagli stessi effettuate.

Percentuali di compensazione per le cessioni di prodotti legnosi

Il decreto in esame conferma, anche per l'anno 2021, l'applicazione delle percentuali di compensazione IVA nella misura del 6,4% per il legno e la legna da ardere, già stabilite per l'anno 2020 dal DM 5.2.2021 (pubblicato sulla G.U. 23.2.2021 n. 45).

Nello specifico, la suddetta percentuale del 6,4% si applica ai prodotti di cui ai n. 43) e 45) della Tabella A, parte I, allegata al DPR 633/72, vale a dire, rispettivamente:

- alla legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché ai cascami di legno, compresa la segatura (v.d. 44.01);
- al legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04).

Ai prodotti di cui al n. 44) della citata Tabella A, ossia alle cessioni di legno rozzo, anche scortecciato, o semplicemente sgrossato, in quanto non menzionati dal presente DM e dal citato DM 5.2.2021, resta applicabile la percentuale di compensazione nella misura del 2% fissata dall'art. 1 lett. d) del DM 12.5.92.

Decorrenza

Le disposizioni del presente DM hanno effetto dall'1.1.2021 al 31.12.2021.

A tal fine, occorre fare riferimento al momento di effettuazione delle operazioni, individuato ai sensi dell'art. 6 del DPR 633/72 (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 6.5.2016 n. 19).

Rettifiche

Poiché il presente DM ha lasciato invariate le misure delle percentuali, confermando quelle valide per il 2020, la generalità dei produttori agricoli dovrebbe aver applicato, nel 2021, le percentuali di compensazione poi confermate. In tal caso, stante l'efficacia retroattiva delle disposizioni, tali produttori non potranno essere soggetti a sanzioni.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui gli operatori abbiano applicato, erroneamente, percentuali di compensazione inferiori rispetto a quelle successivamente definite, dovranno effettuare le necessarie rettifiche.

Scadenze della settimana

22 gennaio 2022, Sabato *

Canone di concessione

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -

Via F. Ferrucci, 57 - 59100 Prato (PO) - Tel. 0574/575795

info@bgsm.it - www.bgsm.it

Versamento del canone dovuto per il periodo contabile novembre-dicembre dell'anno precedente

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS -
Versamento a saldo per il periodo contabile novembre-dicembre

24 gennaio 2022, Lunedì

Imposte dirette

Imprese - Presentazione, entro le ore 12.00, della richiesta di contributo a fondo perduto per le spese sostenute nel 2020 per promuovere la vendita di prodotti sfusi o alla spina, tramite la piattaforma Invitalia PA Digitale

25 gennaio 2022, Martedì

Contributi ENPAIA

Datori di lavoro agricolo - Versamento dei contributi relativi al mese precedente per gli impiegati agricoli e presentazione della relativa denuncia

IVA

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al mese di dicembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie - Presentazione telematica dei modelli INTRASTAT relativi al trimestre ottobre-dicembre, in via obbligatoria o facoltativa

Soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie e che nel mese di novembre hanno superato la soglia per la presentazione trimestrale - Presentazione in via telematica dei modelli INTRASTAT relativi a ottobre, novembre e dicembre

26 gennaio 2022, Mercoledì

Soggetti con partita IVA - Regolarizzazione delle violazioni relative al versamento dell'acconto, con la sanzione ridotta dell'1,5% e gli interessi legali

28 gennaio 2022, Venerdì

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Primo versamento per il periodo contabile gennaio-febbraio, pari al 25% del tributo dovuto per il periodo contabile settembre-ottobre

Altre scadenze

30 gennaio 2022, Domenica *

Imposta di registro

Locatore/locatario - Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese - Pagamento imposta per i nuovi contratti, rinnovi e annualità

31 gennaio 2022, Lunedì

Accise

Esercenti attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi - Termine per presentare la domanda relativa al trimestre ottobre-dicembre per ottenere il credito d'imposta o il rimborso in relazione al gasolio per autotrazione

Antiriciclaggio

Soggetti che effettuano operazioni in oro - Termine per effettuare la dichiarazione telematica alla Banca d'Italia-UIF delle operazioni, di valore pari o superiore a 12.500,00 euro, compiute nel mese precedente

Canone RAI

Persone fisiche - Termine per il pagamento con F24 del canone 2022, o della relativa prima rata trimestrale o semestrale, nei casi in cui non sia possibile l'addebito nelle fatture relative al contratto di fornitura di energia elettrica

Persone fisiche titolari di utenze di energia elettrica per uso domestico residenziale - Presentazione all'Agenzia delle Entrate, via posta o telematica, dell'autocertificazione sulla non applicazione del canone in bolletta, per il 2022

Contributi ENPALS

Soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport - Presentazione telematica della denuncia contributiva relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS

Datori di lavoro agricolo - Presentazione in via telematica della denuncia contributiva della manodopera occupata, relativa al mese precedente, tramite il flusso "UNIEMENS"

Contributi INPS lavoratori dipendenti

Datori di lavoro - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce retributive e contributive dei lavoratori dipendenti, modelli "UNIEMENS", relative al mese precedente

Contributi previdenziali e premi INAIL

Datori di lavoro, committenti e associanti in partecipazione - Termine per la registrazione sul libro unico del lavoro dei dati relativi al mese precedente

Contributo amministratori giudiziari

Soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati - Termine per versare il contributo annuale di 100,00 euro dovuto per la tenuta dell'Albo

Contributo di vigilanza

Imprese di assicurazione e di riassicurazione - Termine per il versamento dell'acconto del contributo dovuto per l'anno in corso

Contributo INPS ex L. 335/95

Committenti e associanti in partecipazione - Presentazione in via telematica, direttamente o tramite intermediario, delle denunce modelli "UNIEMENS" relative ai compensi corrisposti nel mese precedente

Contributo revisori legali

Soggetti che al 1° gennaio risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella Sezione dei revisori inattivi - Versamento del contributo annuale per l'anno in corso

Imposta di bollo

Soggetti iscritti al Registro imprese diversi dagli imprenditori individuali - Presentazione all'Ufficio delle Entrate della dichiarazione relativa agli atti presentati nell'anno precedente su supporto informatico o in via telematica

Soggetti autorizzati al pagamento in modo virtuale - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari, della dichiarazione per l'anno precedente

Imposta sulle assicurazioni

Assicuratori - Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre e degli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di novembre

Imposte dirette

Contribuenti titolari di redditi dominicali e agrari - Termine per denunciare al competente Ufficio provinciale dell'Agenzia delle Entrate le variazioni dei redditi dominicali e agrari dei terreni verificatesi nell'anno precedente

Organizzazioni di volontariato - Presentazione al Ministero del lavoro e politiche sociali della domanda di contributi per gli acquisti nell'anno precedente di ambulanze, altri autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

Pubbliche Amministrazioni - Comunicazione telematica all'Anagrafe tributaria delle informazioni relative alle concessioni di aree demaniali marittime rilasciate o rinnovate nell'anno precedente

Sostituti d'imposta - Regolarizzazione delle infedeli dichiarazioni modelli 770/2021, presentati entro il 2.11.2021, con le sanzioni ridotte ad un nono del minimo

Sostituti d'imposta - Termine per regolarizzare l'omessa trasmissione telematica del modello 770/2021 (eventualmente suddiviso in tre parti), con la corresponsione della prevista sanzione ridotta

Imposte dirette e IVA

Banche, Poste, SIM, SGR, altri intermediari - Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate e/o Dogane e Monopoli delle risposte negative cumulative sulle richieste di indagini bancarie, consegnate nel mese precedente

IRAP

Soggetti con ricavi o compensi 2019 fino a 250 milioni di euro, non intermediari finanziari o assicurativi - Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020, senza sanzioni e interessi, per errata applicazione dei limiti comunitari sugli aiuti

IRPEF e contributi

Datori di lavoro - Trasmissione telematica al competente ufficio del prospetto informativo relativo alle assunzioni dei soggetti disabili e delle altre categorie protette, ove obbligatorio

IRPEF e IRES

Banche, Poste, SIM, SGR, assicurazioni, fiduciarie, altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

Banche, Poste, SIM, SGR, società fiduciarie e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica all'Anagrafe tributaria dei dati del mese precedente relativi alle c.d. "operazioni extra-conto" e agli altri rapporti intrattenuti

Preponenti di agenti e rappresentanti - Termine per consegnare all'agente o rappresentante un estratto conto delle provvigioni maturate nel trimestre ottobre-dicembre e per pagare le suddette provvigioni

Soggetti che effettuano cessioni di generi di monopolio e attività analoghe, in contabilità semplificata - Termine per rilevare contabilmente, mediante un'unica registrazione riassuntiva, gli aggi e i compensi dell'anno precedente

Soggetti che hanno effettuato erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione in via telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate

Soggetti che hanno ricevuto erogazioni liberali per programmi culturali - Comunicazione dei dati al Ministero della Cultura

IRPEF e relative addizionali

Esercenti professioni sanitarie iscritti negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti con il DM 9.8.2019, o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute nell'anno 2021

Medici e altri professionisti sanitari, farmacie e altre strutture sanitarie, o soggetti dagli stessi delegati - Trasmissione telematica, al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati delle spese sanitarie sostenute nel secondo semestre 2021

Persone fisiche - Esercizio dell'opposizione al trattamento dei dati delle spese sanitarie sostenute nel 2021, per la precompilazione dei modelli 730/2022 e REDDITI PF 2022, effettuando un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate

Veterinari o soggetti delegati - Trasmissione telematica al Sistema Tessera Sanitaria dati delle spese veterinarie sostenute nel secondo semestre 2021, riguardanti gli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva

IRPEF, relative addizionali e imposte sostitutive

Soggetti che hanno presentato il 730/2021 - Versamento con il modello F24, applicando gli interessi dello 0,4% mensile, degli importi derivanti dal modello 730/2021 non trattenuti dal sostituto d'imposta per incapienza

IVA

Enti non commerciali e produttori agricoli esonerati - Versamento e dichiarazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari di beni e sugli acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti, registrati nel secondo mese precedente

Soggetti che gestiscono impianti di distribuzione stradale - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi delle cessioni di benzina o gasolio per autotrazione, effettuate nel mese precedente e non documentate con fattura

Soggetti che hanno aderito al regime "IOSS" - Presentazione telematica della dichiarazione per il mese precedente relativa alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore fino a 150,00 euro e versamento della relativa imposta

Soggetti con partita IVA - Emissione fatture relative alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel mese precedente

Soggetti con partita IVA - Fatturazione, registrazione e annotazione delle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie

Soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia - Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle operazioni effettuate con soggetti non stabiliti in Italia, in relazione al trimestre ottobre-dicembre, senza fattura elettronica

Soggetti passivi che hanno aderito al regime speciale "OSS" - Presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione relativa al trimestre ottobre-dicembre e versamento della relativa imposta

Soggetti titolari di partita IVA - Emissione di una fattura globale per tutte le consegne di imballaggi e recipienti effettuate nell'anno precedente con obbligo di restituzione, ma non restituiti

Prelievo erariale unico (PREU)

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Comunicazione ai Monopoli di Stato dei dati dei responsabili solidali per le somme giocate nel periodo

contabile novembre-dicembre

Concessionari della rete telematica per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 co. 6 del TULPS - Versamento della rata mensile e degli interessi legali, in caso di accoglimento dell'istanza di rateizzazione

Tributi

CAF-dipendenti - Presentazione all'Agenzia delle Entrate della relazione relativa all'anno precedente sulla capacità operativa, le risorse umane utilizzate, i controlli effettuati e le dichiarazioni trasmesse

01 febbraio 2022, Martedì

Imposte dirette

Emittenti televisive o radiofoniche locali - Termine iniziale per presentare in via telematica al Ministero dello sviluppo economico la domanda di contributo per l'anno in corso

Persone fisiche, soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni ed enti non commerciali - Termine iniziale per comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese sostenute nel 2021 per il miglioramento dell'acqua potabile

IVA

Soggetti con partita IVA - Termine iniziale per la presentazione telematica della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno precedente

02 febbraio 2022, Mercoledì

Antiriciclaggio

Banche, Poste e altri intermediari finanziari - Trasmissione telematica alla UIF delle comunicazioni riguardanti i dati aggregati delle operazioni effettuate nel terzo mese precedente

05 febbraio 2022, Sabato *

Imposta sugli intrattenimenti ed IVA

Società e associazioni sportive dilettantistiche, pro-loco, bande musicali, cori e compagnie teatrali amatoriali, ecc. - Annotazione sull'apposito prospetto degli abbonamenti rilasciati nel mese di gennaio

